



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 – Roma – tel. 06/4455213 r.a. – telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Felice Romano – Stampato in proprio – Iscr.Trib.Roma n. 397/99-Iscl. ROC n. 1123

n. 5 del 2 marzo 2010



Buon 8 marzo

Auguri a tutte le colleghe, a tutte le mogli e le figlie dei colleghi, a tutte le donne che ad ogni titolo e grado hanno a che fare con l'universo "Polizia".

Auguri pieni di significato, di riflessioni e di speranze.

Auguri che passano per una rinnovata e sincera attenzione di quest'Organizzazione per l'universo femminile attraverso i Comitati per le Pari Opportunità, l'impegno costante per l'affermazione e la partecipazione femminile a tutti i livelli di responsabilità fuori da ogni stereotipo e retorica. Ed in quest'ottica di fattiva attività si inserisce la ricostituzione dei Coordinamenti Donna rivisti ed aggiornati e, auspichiamo, sempre più partecipati.

Il SIULP crede che tutti i giorni debbano essere "l'8 marzo"... per questo lavora, per questo non lo ricorda solo una volta l'anno.

Decreto interministeriale per ripartizione fondi lavoro straordinario

Come ogni anno, e malgrado i numerosi impegni assunti in tal senso dal Governo senza alcun esito positivo, anche quest'anno il pagamento per le prestazioni di lavoro straordinario di dicembre dello scorso anno e dei primi mesi del corrente anno, è in ritardo a causa della mancanza del decreto interministeriale che ripartisce i fondi per tale spesa.

Grazie alle continue sollecitazioni da parte del SIULP e all'impegno della Direzione Centrale delle Risorse Umane, cui fa capo tale onere, quest'anno le contabilità per il pagamento delle suddette prestazioni sono state predisposte in anticipo in modo da accelerare i tempi di pagamento non appena il decreto fosse stato firmato, autorizzando anche il prelievo delle somme necessarie attraverso il prelievo dai *fondi in genere* delle Prefetture.

Nella giornata di ieri la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha dato comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del richiamato decreto diramando la relativa autorizzazione al pagamento delle suddette prestazioni. Ciò consentirà, a differenza degli anni precedenti che la liquidazione delle spettanze avveniva nel mese di aprile, di poter effettuare la liquidazione delle somme dovute entro il corrente mese.

Ispettori capo R.E. e qualifiche equiparate dei periti tecnici e restanti ruoli della Polizia di Stato.

Promozione a Sostituto Commissario e Sostituto Direttore Tecnico

Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti a questa O.S., con i quali viene chiesto di conoscere la decorrenza della promozione a Sostituto Commissario e a Sostituto Direttore Tecnico degli Ispettori Capo ex R.E. e qualifiche equiparate dei Periti Tecnici Capo che, per effetto del D.L. 10 settembre 2004 n. 238, erano stati così inquadrati: il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, era stato inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con de-

correnza giuridica 1° gennaio 2003.

Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrevano dal 1° gennaio 2001.

Il comma 5 dello stesso D.L. stabiliva che il suddetto personale inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, cioè quello già appartenente agli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di P.S., ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applicava, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

Precedentemente, l'art.5 del D.L.gs 30.05.2003 n. 193, aveva stabilito che, per il personale che aveva acquisito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità

nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sarebbe stato rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito sarebbe stato di 9 anni per il personale che aveva acquisito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53.

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che gli ispettori capo ex r.e. e qualifiche equiparate dei restanti ruoli della Polizia di Stato, essendo stati inquadrati con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003, conseguiranno la promozione a sostituto commissario o sostituto direttore tecnico, dopo aver maturato dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore superiore o qualifiche equiparate, anziché i quindici anni previsti in via ordinaria.

Legge 104/92: anzianità di sede interrotta in caso di trasferimento?

Riceviamo e pubblichiamo il seguente quesito:

“Ad un agente trasferito per motivi di assistenza ai propri genitori (padre invalido al 100% con handicap grave art.3 comma 3 della legge 104), l'anzianità di sede si interrompe, per poi riprendere in caso di rientro in sede, oppure continua?”

Stante l'attuale normativa, qualora ricorrano i presupposti per ottenere il trasferimento (assistenza esclusiva e continuativa in atto ovvero condizioni che, non rientranti in quelle appena citate, danno comunque luogo ad un trasferimento ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 335/82 – gravi motivi familiari), il beneficiario del provvedimento, secondo un indirizzo ormai consolidato dall'Amministrazione, ha diritto a permanere nella sede in

cui viene assegnato sino a quando permangono le condizioni che hanno determinato il trasferimento.

Durante tale periodo, secondo le modalità sino ad oggi applicate dall'Amministrazione, il dipendente continua a maturare e conservare l'anzianità di sede nella provincia dalla quale proviene.

Assenza dal servizio per sopraggiunto malessere. Rispondiamo a un quesito pervenutoci con email:

“Se un dipendente pubblico, si presenta a lavoro regolarmente, poi dopo circa due ore, per un sopraggiunto malessere, lascia il posto di lavoro e si reca a casa per curarsi, il giorno successivo si presenta regolarmente al lavoro; per

il giorno precedente deve presentare certificazione medica oppure è esonerato recuperando le ore lavorative?”

Nel caso evidenziato il collega per regolarizzare la posizione amministrativa, deve consegnare un referto medico che attesti l'indisponibilità all'impiego che si è verificata il giorno precedente.

Nel caso invece, che l'indisponibilità sopraggiunga dopo almeno tre ore il collega, come previsto nella circolare n. 557/RS/C.N.10/0734 del 18 marzo 2009, può inoltrare richiesta di permesso breve recuperando le ore residue al completamento dell'orario giornaliero.

Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Seduta del 25/2/2010.

- 1) n. 8 ricorsi avverso il rapporto informativo, ai sensi dell'art. 63 del DPR 335/82 (8 respinti);
- 2) attribuzione di n. 154 giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del DPR 3/57;
- 3) n. 19 proposte di promozione per merito straordinario, ai sensi degli artt. 73 e 75 del DPR 335/82 (per 18 parere favorevole - per 1 parere contrario);
- 4) riesame della posizione ai fini della progressione di carriera nei confronti di n.1 appartenente al ruolo degli ispettori

della Polizia di Stato (parere favorevole);

- 5) scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore nei confronti di n. 224 v. ispettori della Polizia di Stato che alla data del 31.12.2009 hanno maturato l'anzianità di due anni, nella qualifica., ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 335/82, come sostituito dall'art. 3, 6° comma del D.Lgs. 197/95, e dell'art. 13, 4° comma, del D.Lgs. 197/95 (per 211 parere favorevole – per 13 parere contrario);
- 6) n. 45 istanze di riabilitazione, ai sensi dell'art. 87 del DPR 3/57 (per n. 34 parere favorevole - per 1 parzialmente favorevole – per 10 parere contrario);

- 7) collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di salute di n. 5 appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 70 del DPR 3/57 (parere favorevole);
- 8) trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato di n. 9 appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi del DPR 339/82 (argomento sospeso);
- 9) decadenza dall'impiego nei confronti di n. 1 ispettore capo della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 127, lett. c) del DPR 10.1.57, n. 3/82 (parere favorevole).

Art. 42, comma 5, decreto legislativo 151/2001

Estensione del diritto al congedo al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.

Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'applicazione dell'art.45, comma 5, del D.L.gs. 151/2001 che testualmente recita:

“La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.”

In merito si rappresenta che:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

Soggetti aventi diritto

Alla luce di tale sentenza, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) **coniuge** della persona gravemente disabile qualora **convivente** con la stessa;
- b) **genitori**, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
 - il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- c) **fratelli o sorelle** – alternativamente - **conviventi** con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
 - 1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

- 2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
- d) **figlio convivente** con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verificano le seguenti quattro condizioni:
- 1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
 - il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
 - 2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
 - 3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
 - i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
 - 4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Tale decisione è stata emessa a seguito di richiesta del Tribunale di Tivoli che aveva posto la questione di legittimità costituzionale.

La sentenza della Suprema Corte è consultabile sul nostro sito www.siulp.it nella sezione Lex alla voce sentenze-corte costituzionale.

In ultimo si rappresenta che la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento della P.S. per sciogliere ogni dubbio circa il significato di convivenza citato nella sentenza. Si fa riserva di comunicare l'esito.

Consulenza pensioni

nuovi servizi online per gli iscritti



Da oggi il SIULP mette a disposizione degli iscritti un nuovo servizio di consulenza online, che si affianca al programma per il calcolo della pensione.

Gli iscritti possono chiedere, attraverso lo sportello, chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

Settimo anniversario della morte del compianto Emanuele Petri

Intitolata una strada nel comune di Tuoro sul Trasimeno (PG)

Continua l'impegno del SIULP nella lotta contro il terrorismo.

Dopo il convegno di Milano intitolato "*Terrorismo: Insieme per ricordare, uniti per prevenire*" il SIULP ricorda che il prossimo 02 Marzo, ricorrerà il settimo anniversario della morte del compianto Emanuele Petri, Medaglia d'Oro al Valor Civile.



Di seguito riportiamo alcune iniziative che verranno effettuate in Sua memoria:

- ore, 09,00, presso la Questura di Arezzo, alla presenza del Prefetto e della Autorità militari e civili si terrà una Santa Messa tenuta dal Vescovo di Arezzo;

In Tuoro sul Trasimeno (PG) a cura del Comune e del Consiglio Comunale Ragazzi e dell'Associazione "Emanuele Petri", vittima del Terrorismo:

- alle ore 16,30, deposizione corona d'alloro presso il cimitero di Vernazzano;
- alle ore 17,00, intitolazione strada comunale a "Emanuele Petri",
- alle ore 17,30, S. Messa Solenne celebrata dal vescovo di Perugia;
- alle ore 21,15 Concerto di beneficenza della Fanfara Nazionale della Polizia di Stato.

Il SIULP Aretino, anche a nome della Segreteria Nazionale, parteciperà alle predette iniziative a fianco della signora Alma e del figlio Angelo, nostro iscritto, in servizio presso il Posto Polfer di Terontola (AR).

Convegno Siulp Lecce – 5 marzo 2010

La Segreteria provinciale di Lecce, il prossimo 5 marzo, dopo i lavori che eleggerà il nuovo Segretario e i nuovi organismi provinciali, organizza, presso l'Auditorium Museo Provinciale "Sigismondo Castromediano", un convegno sul tema

“Il disagio sociale originato dal divario esistente tra la sicurezza percepita e la sicurezza reale: analisi e possibili soluzioni.” al quale interverranno:

il neo eletto Segretario Provinciale SIULP Lecce

Piero Stefanizzi

Segretario Generale CISL Lecce

Prof. Marcello Strazzeri

Ordinario di Sociologia del Diritto

Preside della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio - Università del Salento

Dott. Cataldo Motta

Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Prefetto Francesco Gratteri

Direttore Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Felice Romano

Segretario Generale Nazionale SIULP

On. Alfredo Mantovano

Sottosegretario agli Interni

coordina

Tiziana Colluto - *Giornalista di Telerama News*

Convegno in memoria di Ezio Tarantelli

Convegno commemorativo organizzato dalla Cisl, dalla Fondazione Ezio Tarantelli, insieme alla famiglia, la vedova Carole e il figlio Luca, e all'Università "Sapienza" di Roma, per ricordare la figura umana e professionale dell'economista ucciso dalle brigate rosse la mattina del 27 marzo 1985 mentre usciva dalla sede della facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma, dove insegnava economia politica.



"Il 27 marzo 2010 ricorgerà il 25° anniversario del tragico assassinio di Ezio Tarantelli - ricorda il Segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni. A lui - sottolinea - dobbiamo l'intuizione della concertazione e del metodo del confronto triangolare tra Governo, imprese e sindacato. Fu anticipatore lungimirante della democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori ai destini dell'impresa".

L'iniziativa dedicata in particolare alla conservazione e alla conoscenza delle idee e del pensiero di Ezio Tarantelli, si aprirà il 26 marzo con l'inaugurazione della Mostra fotografica e multimediale dedicata ad Ezio Tarantelli nella Sala Acquario della Facoltà di Economia e nell'Aula Tarantelli con la proiezione del documentario su Ezio presentato dal figlio Luca.

I lavori proseguiranno nell'Aula Tarantelli con interventi di carattere prettamente accademico e scientifico, di divulgazione del pensiero economico e giuslavorista di Ezio, affidato a docenti ed intellettuali che lo hanno conosciuto e lavorato con lui.


La giornata del 27 marzo, ricorrenza del tragico evento, vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all'apertura dei lavori, che poi continueranno con una tavola rotonda alla quale parteciperanno i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e Confindustria.

Roma, 26-27 marzo 2010

**“Sapienza” – Università di Roma - Facoltà di economia
Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma**

Curiamo il tuo interesse.

Finanziamo dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati.



CESSIONE DEL QUINTO - PRESTITO CON DELEGA - PRESTITI PERSONALI - CARTE DI CREDITO REVOLVING - MUTUI

Cessione del quinto

Netto ricavo €	In 60 mesi	In 120 mesi
7.500	155	93
11.000	228	135
16.000	329	195
21.000	431	255
27.000	555	327

TAN dal 4.0% al 5.5%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 8,85% / 9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurative riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio. (riferito al periodo Ago/Dic 2008).

Il "Prestito con Delega" è un finanziamento con trattenuta in busta paga rivolto a tutti coloro che hanno in corso una Cessione del Quinto e vogliono ottenere liquidità impegnando un ulteriore quinto dello stipendio.

in convenzione



800 - 754445

consulenza telefonica
gratuita dal lunedì al venerdì
ore 9.00/18.00

Direzione Generale di Roma:

Via A. Pacinotti 73/81

00146 - Roma

Tel. 06. 55. 38.11.11

www.eurocqs.it

Le altre sedi

Torino, Milano, Padova, Firenze, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Napoli, Palermo, Trapani, Cagliari, Sassari, Pescara, Varese.

Eurocqs S.p.A. Iscritto all'elenco generale degli intermediari finanziari art. 106 UIC 37323 - messaggio pubblicitario con finalità promozionale - fogli analitici esposti in agenzia. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte per la valutazione del contenuto prima della stipula.